

COMUNE DI ALA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO D'USO IMPIANTO SPORTIVO AL GER

**- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 dd.
20/03/1990**

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "AL GER"

ART. 1

L'Amministrazione comunale è proprietaria dell'impianto sportivo "Al Ger" di Ala composto da: campo da calcio regolamentare da ml. 105 x 55 e annessa struttura con piano interrato, piano terra e sovrastante tribuna coperta con accessi da scala in curva e percorso risevato agli handicappati. Al piano interrato il magazzino e il locale per gli impianti tecnologici con accesso da rampa carrabile. Al piano terra gli spogliatoi per atleti, per arbitri e i relativi servizi (4 spogliatoi atleti con 2 blocchi servizi - 1 spogliatoio arbitri) e locale infermeria. Sul medesimo piano, il locale bar e i servizi per il pubblico, indipendenti e divisi dalla zona atleti. Le strutture portanti sono in cemento armato e la copertura in doppie travi abbinata di legno lamellare. All'entrata dell'impianto piccolo corpo di fabbrica ad uso biglietteria in struttura di c.a. con copertura piana.

ART. 2

L'impianto sportivo, è destinato ad essere concesso in uso, con carattere ricorrente o precario, a gruppi sportivi e associazioni operanti nel territorio del Comune per la pratica di discipline sportive sia a livello dilettantistico che agonistico federale.

In casi particolari la Giunta Comunale potrà concedere in uso la struttura anche ad associazioni extra comunali.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di utilizzare direttamente la struttura per l'organizzazione, previo parere della Commissione comunale per lo sport, di manifestazioni sportive, culturali o comunque perseguenti finalità di interesse pubblico.

ART. 3

L'Amministrazione comunale concederà l'uso dell'impianto sportivo agli enti ed associazioni indicati all'articolo 2 secondo una graduatoria di priorità formata dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita Commissione, e risultante dai programmi di attività di ciascun richiedente.

Per le concessioni d'uso a carattere precario la priorità sarà stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale.

ART. 4

La concessione d'uso è subordinata alla stipula di apposita convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal legale rappresentante del gruppo o associazione sportiva, contenente le condizioni in base alle quali viene rilasciata la concessione stessa, nonché le cautele di conservazione della piena efficienza dell'impianto sportivo.

In particolare il concessionario dovrà impegnarsi ad utilizzare l'impianto in conformità al presente regolamento, assumendosi la piena e completa responsabilità per qualsiasi danno dovesse derivare all'impianto stesso a causa del suo non corretto uso.

Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di idonea cauzione a garanzia degli obblighi assunti.

La concessione è a titolo oneroso con l'applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio comunale in base all'uso e alla durata delle concessioni;

In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31.12.1990 le tariffe saranno determinate dalla Giunta comunale.

Il canone fissato nell'atto di concessione dovrà essere pagato con le modalità stabilite nel provvedimento di approvazione delle tariffe.

ART. 5

Ai fini del rilascio della concessione dovrà essere presentata domanda scritta, salvo casi eccezionali, almeno dieci giorni prima della data del previsto utilizzo.

L'eventuale motivato diniego dovrà essere prontamente comunicato per iscritto al richiedente.

ART. 6

Le istanze contemplate all'articolo 5 dovranno indicare dettagliatamente: l'impianto (o gli impianti) di cui si richiede l'uso, lo scopo, il giorno, l'ora, la presumibile durata, il numero degli atleti impegnati, il nome del responsabile del corretto uso dell'impianto.

Il rilascio e la revoca delle concessioni sono di competenza della Giunta Comunale. Le concessioni precarie aventi carattere di urgenza sono accordate dal Sindaco, che ne darà comunicazione alla Giunta, nella seduta immediatamente successiva.

E' esclusa la concessione dell'impianto sportivo o di parte di esso per usi non conformi a quelli previsti dal I comma dell'art. 2 del presente regolamento o incompatibili con concessioni precedentemente rilasciate.

In casi particolari, per motivate esigenze di pubblico interesse, la Giunta potrà sospendere temporaneamente o revocare le concessioni già rilasciate, anche al fine di consentire lo svolgimento di altre manifestazioni.

Contro il provvedimento di diniego della concessione è ammesso ricorso alla Giunta rispettivamente al Consiglio Comunale a seconda che la competenza al rilascio appartenga al Sindaco o alla Giunta.

ART. 7

La concessione d'uso è valida esclusivamente nei giorni e nelle ore fissate e per l'attività alla quale la stessa si riferisce. E' vietata la sub-concessione o la concessione dell'uso promiscuo, anche provvisoriamente od eccezionalmente.

E' comunque consentita la concessione di parte dell'impianto.

Il Comune con la concessione d'uso è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che dovessero derivare a spettatori e partecipanti allo svolgimento di gare, manifestazioni, ed allenamenti in genere, organizzati dai concessionari.

A tal fine il concessionario dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'uso dell'impianto.

La polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a £. 500.000.000.-; £. 100.000.000.- per persona e £. 30.000.000.- per danni a cose e dovrà considerare terzi fra di loro gli utenti dell'impianto.

I suddetti massimali potranno essere elevati dall'organo competente al rilascio della concessione in considerazione della particolarità dell'uso o della manifestazione.

ART. 8

L'uso dell'impianto (o parte di esso) deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.

Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia di materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro enti, gruppi sportivi od atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 9

I gruppi sportivi e le associazioni che usufruiscono delle concessioni d'uso hanno l'obbligo di usare quanto loro concesso con le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere.


ART. 10

L'Amministrazione comunale provvede alla custodia, manutenzione e gestione dell'impianto sportivo, con possibilità di affidare in tutto o in parte detti compiti, mediante apposita convenzione a terzi.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 90 dd. 20.03.90

IL PRESIDENTE
Tomasi prof. Mario

Il Consigliere Designato
Cavagna Giancarlo



Il Segretario Comunale
Moz dr. Gian Andrea